



## PAESI BLACK-LIST

### **Comunicazione telematica delle operazioni con paesi black-list effettuate dal 1° luglio 2010**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le modalità e i termini di effettuazione della comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute (dal prossimo 1° luglio 2010) nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (*c.d. black-list*). Si tratta di un intervento volto a limitare le possibilità di evasione attraverso l'utilizzo di strutture localizzate in paesi a bassa fiscalità, o che comunque non garantiscono un adeguato scambio di informazioni con le amministrazioni finanziarie di altri stati. I Paesi *black-list* sono quelli individuati dai decreti 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. Il modello con le relative istruzioni per la comunicazione sarà approvato dall'Agenzia delle Entrate entro il prossimo 29 maggio 2010. I dati del soggetto estero che dovranno essere comunicati sono, in ogni caso, già delineati dal decreto in esame: trattasi del codice fiscale (o identificativo), della denominazione, del domicilio fiscale, dell'importo delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e dell'imposta sul valore aggiunto riferita alle operazioni imponibili. I periodi di riferimento sono individuati nel mese o nel trimestre, secondo gli stessi criteri già previsti per la periodicità delle comunicazioni dei modelli Intrastat. Le comunicazioni dovranno essere inviate entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, quindi il primo invio scadrà il prossimo 31 agosto 2010 per i contribuenti mensili e il prossimo 31 ottobre 2010 per i contribuenti trimestrali.

**(Ministero Economia e Finanze, Decreto 30/03/2010, G.U. n.88 del 16/04/2010)**

## AGEVOLAZIONI

### **Detassazione degli investimenti per ricerca e sviluppo per la realizzazione dei campionari**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alle imprese che operano nel settore tessile e della moda le indicazioni per fruire della detassazione dal reddito di impresa dei costi sostenuti nel 2010 per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo per la realizzazione di campionari. L'incentivo interessa le spese afferenti l'ideazione estetica e la realizzazione del prototipo in conseguenza di attività svolte nelle fasi che precedono la fase realizzativa del campionario o della collezione. Rientrano tra le spese agevolabili il personale interno, le prestazioni di professionisti esterni, i materiali utilizzati, le attrezzature tecniche impiegate. Il risparmio d'imposta non può superare l'importo massimo che l'Agenzia comunicherà, in via telematica, al contribuente in seguito alla sua richiesta di agevolazione, che va presentata tra il 1° dicembre 2010 e il 20 gennaio 2011, con il modello CRT. In caso di investimenti che, nel loro complesso, superino i 70 milioni di euro stanziati, l'agevolazione viene attribuita proporzionalmente all'ammontare del risparmio d'imposta richiesto dal contribuente. L'agevolazione costituisce "aiuto di Stato", pertanto, in base alle disposizioni comunitarie sugli aiuti *de minimis*, l'importo massimo per il quale si può fruire dell'agevolazione è pari a € 200.000 e risulta cumulabile con altre misure di favore di carattere

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

generale, come la deduzione dalla base imponibile Irap del costo del personale addetto alla ricerca e sviluppo e non cumulabile con altri aiuti di Stato come il credito d'imposta per gli investimenti in aree svantaggiate.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.22, 29/04/2010)

### **RIMBORSI NON RESIDENTI**

#### **Approvato il modello per i soggetti residenti in Svizzera, Norvegia e Israele**

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello Iva 79, che deve essere utilizzato dai soggetti esteri non residenti per chiedere il rimborso dell'iva pagata in Italia. La procedura di rimborso con la presentazione del modello Iva 79 non riguarda i soggetti passivi stabiliti in paesi intracomunitari ma solo i residenti in paesi extra UE con i quali esistono accordi di reciprocità (ad oggi Svizzera, Norvegia e Israele). Per poter chiedere il rimborso il soggetto estero deve avere acquistato in Italia beni o servizi inerenti la propria attività, per i quali l'imposta risulti detraibile. Inoltre, il rimborso è concesso a condizione che durante il periodo cui si riferisce la richiesta non siano state effettuate operazioni attive (cessioni di beni o prestazioni di servizi) nel territorio nazionale ovvero siano state effettuate solamente prestazioni non imponibili di trasporto e di servizi accessori connesse al traffico internazionale o operazioni per le quali è previsto il *reverse charge*. La domanda di rimborso deve essere spedita al centro operativo di Pescara in forma cartacea, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la richiesta. Il modello con le istruzioni per la compilazione è disponibile sul sito delle Entrate.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 29/04/2010)

### **APPALTI**

#### **Responsabilità solidale e rilascio del DURC**

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il committente e l'appaltatore, come anche l'appaltatore ed il subappaltatore sono solidalmente responsabili oltre che per gli oneri retributivi, contributivi e fiscali, ai sensi dell'art.29, co.2, del D.Lgs. n.276/03 e dell'art.35, co.28, del D.L. n.223/06, anche per le somme aggiuntive quali interessi, sanzioni civili e/o oneri accessori. È, invece, esclusa la solidarietà passiva per altre tipologie di sanzioni e/o oneri accessori se non nei casi espressamente previsti dal Legislatore o quando le sanzioni siano riconducibili a rapporti con la Pubblica Amministrazione. Inoltre, atteso che il DURC certifica la regolarità contributiva riconducibile all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa richiedente e gli enti, la posizione debitoria nei confronti degli istituti a carico di un soggetto non impedisce il rilascio del DURC a chi, con lo stesso soggetto, è solidalmente responsabile.

(Ministero del Lavoro, Interpello n.3, 02/04/2010)

### **REGISTRATORI DI CASSA**

#### **Trasmissione telematica dei dati delle verifiche periodiche dei registratori di cassa**

L'Agenzia delle Entrate, in linea con la semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ha modificato alcuni dei dati richiesti relativamente alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali, nonché l'elenco dei tecnici incaricati all'esecuzione di tali verifiche. Le verifiche possono essere effettuate da un fabbricante abilitato o da un laboratorio autonomo, tenuti a comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati. In via transitoria, è possibile trasmettere i dati relativi al primo trimestre 2010 entro il termine ultimo del 20 giugno 2010, utilizzando i nuovi tracciati record allegati al provvedimento in esame. Per le verifiche dei trimestri successivi al primo dell'anno 2010, il termine per l'invio telematico dei dati è confermato nel giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 29/03/2010)

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

## MODELLO F24

### **Pubblicato il nuovo modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”**

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2009 è stato approvato il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, per consentire l’utilizzo di tale modello per specifiche tipologie di versamento per le quali sono necessarie informazioni non riportabili nel modello F24 ordinario. In particolare, a partire dal 3 maggio 2010, è obbligatorio utilizzare la nuova versione del modello, all’interno del quale sono stati introdotti i campi relativi al *codice ufficio* e al *codice atto*, disponibile al link <http://www.agenziaentrate.it/ilw/wcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Versamenti/Modello+F24+versamenti+con+elementi+identificativi/>. Per effetto delle modifiche il nuovo modello F24 consentirà una più efficiente gestione dei versamenti dovuti a seguito di escussione di polizze fideiussorie per i quali è necessario acquisire l’informazione del debitore principale, del soggetto obbligato in solido e degli estremi dell’atto per il quale è stata rilasciata la garanzia.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 29/03/2010)

## RICERCA E SVILUPPO

### **Il credito di imposta non può essere fruito se sopravviene l’indisponibilità delle risorse**

Nel caso in cui il credito di imposta per la ricerca e sviluppo spetti di diritto al contribuente ma sopravvenga l’indisponibilità delle risorse finanziarie, il credito non può essere fruito. Infatti, il credito d’imposta correlato alle somme investite per la ricerca e lo sviluppo è vincolato, in base a quanto previsto dall’art.29 del D.L. n.185/08, alle disponibilità finanziarie. Tale norma non incide sul diritto di credito, ma solo sulla sua attuale fruibilità. Il cosiddetto *click day* - scattato alle ore 10 del 6 maggio 2009 – ha visto prenotati in meno di 1 minuto tutti i fondi disponibili per il 2008 e il 2009, determinando per tutte le domande inviate dopo l’esaurimento delle risorse il diniego di attribuzione del credito di imposta. I giudici ribadiscono che la L. n.2/09 (di conversione del D.L. n.185/08) non ha negato il diritto acquisito dalla società ma ha inciso solo sulle modalità della sua fruizione: il credito rimane, solo che per poter essere utilizzato occorre che esso rientri nella disponibilità del bilancio statale. Ad esprimere tale principio è la IV sezione della CTP Pescara che si è uniformata a quanto espresso in precedenza dalla I sezione della stessa Commissione Provinciale nella sentenza n.22 del 28 gennaio 2010.

(CTP Pescara, Sentenza n.57, 29/03/2010)

## ACCERTAMENTO

### **Legittimo l’accertamento basato sulla contabilità recuperata presso terzi**

È pienamente legittimo un accertamento induttivo della Guardia di Finanza, basato sul ritrovamento, in locali diversi da quelli societari, di una “contabilità parallela” a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica, solo se l’Amministrazione Finanziaria fornisce debita prova che i locali presso cui è stata rinvenuta la documentazione siano destinati all’esercizio di attività commerciali o connesse, o comunque per i quali non sia necessaria la specifica autorizzazione della Procura della Repubblica, ai sensi degli artt.33, DPR n.600/73 e 52, DPR n.633/72.

(Corte di Cassazione, Sentenza n.10137, 28/04/2010)

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

## MADE IN

### **Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge sull'etichettatura obbligatoria**

È stata pubblicata la legge sul "Made In", con le disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. A partire dal 1° ottobre 2010, infatti, sarà istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, che evidenzia il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e ne assicura la tracciabilità. Le nuove regole si aggiungono alla normativa anti contraffazione contenuta nel D.L. n.135/09.

(Legge n.55, 08/04/2010, G.U. n.92 del 21/04/2010)

## INAIL

### **Chiarimenti sull'assicurabilità del coadiuvante del socio**

L'Inail, ricordando che la normativa vigente non ricomprende fra i soggetti assicurabili i familiari coadiuvanti dei soci di società artigiane e non, sottolinea che il soggetto collaboratore, qualora presti la propria opera manuale a beneficio del socio con carattere di continuità e abitualità, dovrà essere assicurato. Al contrario, è escluso dall'assicurabilità se presta la propria attività in maniera occasionale ed eccezionale. In particolare, l'Istituto sottolinea che il coadiuvante che partecipi stabilmente all'andamento della società, è equiparabile al lavoratore dipendente o al socio.

(Inail, Nota n.2653, 22/03/2010)

## TARSU

### **Esenzione per gli agriturismi in quanto assimilati alle imprese agricole**

Le aziende di agriturismo, che si connotano come attività connesse all'attività agricola, rientrano nel regime di esenzione dalla Tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu) e non scontano la tariffa delle attività alberghiere. A fornire tale precisazione è la Commissione tributaria regionale di Genova, che ribadisce come gli agriturismi siano destinatari delle stesse agevolazioni previste per le imprese agricole.

(CTR Genova, Sentenza n.165, 07/09/2009)

## INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MARZO 2010

### **L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile**

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 2010, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 136,5. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +1,5%. Il coefficiente di rivalutazione, per la determinazione del **trattamento di fine rapporto** accantonato al 31 dicembre 2009, per il mese di marzo è pari 0,761598.

(Istat, Comunicato, 16/04/2010)

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: UNICO 2010 – VADEMECUM VERSAMENTI IMPOSTE**

Come ogni anno, in vista dell'imminente appuntamento con le scadenze di versamento delle imposte e degli eventuali contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico 2010, riteniamo opportuno fornire ai nostri clienti un vademecum che riassume i principali adempimenti in scadenza e fornisca chiarimenti in ordine agli istituti della rateazione e della compensazione.

**Scadenza ordinaria – 16 giugno 2010**

Scade il prossimo 16 giugno 2010 il termine entro il quale i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle imposte derivanti da Unico 2010. Il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo d'imposta 2009, quanto il primo acconto per il periodo d'imposta 2010. Il secondo acconto sarà invece versato entro il 30 novembre 2010.

**Scadenza con maggiorazione – 16 luglio 2010**

Il versamento delle imposte, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, può essere effettuato anche entro il 16 luglio 2010 con versamento di una maggiorazione pari allo 0,4%.

**Rateazione**

Il saldo ed il primo acconto calcolati in Unico 2010 possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate e la loro scadenza variano a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e sulla base della data del primo versamento (entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio con maggiorazione).

La rateazione comporta l'applicazione dell'interesse in misura pari allo 0,33% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento.

**In caso di prima rata versata a partire dal 16 giugno**

Non titolari di partita Iva			Titolari di partita Iva		
RATA	SCADENZA	INTERESSI	RATA	SCADENZA	INTERESSI
I	16 giugno	0,00	I	16 giugno	0,00
II	30 giugno	0,16	II	16 luglio	0,33
III	02 agosto	0,49	III	16 agosto	0,66
IV	31 agosto	0,82	IV	16 settembre	0,99
V	30 settembre	1,15	V	18 ottobre	1,32
VI	2 novembre	1,48	VI	16 novembre	1,65
VII	30 novembre	1,81			

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

In caso di prima rata versata a partire dal 16 luglio					
Non titolari di partita Iva			Titolari di partita Iva		
RATA	SCADENZA	INTERESSI	RATA	SCADENZA	INTERESSI
I	16 luglio	0,00	I	16 luglio	0,00
II	02 agosto	0,16	II	16 agosto	0,33
III	31 agosto	0,49	III	16 settembre	0,66
IV	30 settembre	0,82	IV	18 ottobre	0,99
V	2 novembre	1,15	V	16 novembre	1,32
VI	30 novembre	1,48			

### Versamento e compensazione

I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24, i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	<b>4001</b>	<b>2003</b>
Imposte sui redditi – acconto prima rata	<b>4033</b>	<b>2001</b>
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	<b>4034</b>	<b>2002</b>
Iva annuale saldo	<b>6099</b>	
Irap saldo	<b>3800</b>	
Irap acconto prima rata	<b>3812</b>	
Irap acconto seconda rata	<b>3813</b>	
Interessi pagamento dilazionato - importi rateizzabili - Sez. Erario	<b>1668</b>	
Addizionale Regionale	<b>3801</b>	-
Addizionale Comunale	<b>3844</b>	-
Addizionale Comunale acconto	<b>3843</b>	-

I crediti che risultano dal Modello Unico 2010 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo d'imposta per il quale tale dichiarazione viene redatta. Generalizzando, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ovviamente il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi ed il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni che successivamente verranno presentate.

E' bene ricordare che l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a € 10.000,00 può essere effettuato a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale esso emerge. Se tale credito fosse invece superiore ad € 15.000,00 l'utilizzo della compensazione è subordinato all'apposizione di visto di conformità nella dichiarazione da parte di un professionista abilitato.

Il limite massimo dei crediti d'imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati è di € 516.456,90 per ciascun anno solare, Se il credito vantato verso l'erario fosse superiore a tale soglia l'eccedenza potrà essere chiesta a rimborso nei modi ordinari o portata in compensazione nell'anno solare successivo.

In merito alle modalità di esecuzione della compensazione ricordiamo che:

- l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di € 516.456,90, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24;
- è consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare;

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

- gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono necessariamente essere utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione;
- il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito come meglio crede:
  - in compensazione "orizzontale" compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
  - in compensazione "verticale" in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

*Giova sottolineare che l'omessa presentazione (o la presentazione tardiva) di un modello F24 "a zero" (ossia senza versamenti dovuti perché gli importi a debito sono interamente compensati) è comunque sanzionabile.*

Si riporta un esempio di compilazione del modello F24 con compensazione integrale del debito.

SEZIONE ERARIO									
IMPOSTE DIRETTE – IVA		codice tributo	rateazione/regione /prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
RITENUTE ALLA FONTE		4001	0101	2009		2.500,00			
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI		6099	0101	2009	2.500,00				
codice ufficio		codice atto						+/- SALDO (A-B)	
				<b>TOTALE</b>	<b>A</b>	<b>2.500,00</b>	<b>B</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

### Saldo Iva

L'importo dovuto a titolo di saldo Iva ordinariamente in scadenza al 16 marzo può essere versato dai soggetti che presentano il modello Unico entro il termine per il versamento a saldo delle imposte in esso liquidate, quindi:

- per il versamento entro il 16 giugno 2010 dovrà essere applicata una maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese compreso tra il 17 marzo ed il 16 giugno;
- per il versamento entro il 16 luglio 2010 occorrerà applicare agli importi già maggiorati per il versamento al 16 giugno un'ulteriore maggiorazione dello 0,4%;
- il saldo Iva può essere compensato con eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione (sulla quota parte di tale credito compensata non è dovuta la maggiorazione dello 0,40%);
- il saldo Iva può essere rateizzato, con le medesime scadenze già indicate relativamente al saldo e primo acconto delle altre imposte liquidate in Unico 2010.

### Società di capitali

Le società di capitali hanno un termine di versamento che è legato alla chiusura del periodo d'imposta ed in parte alla data di approvazione del bilancio:

In caso di approvazione del bilancio **entro il 120° giorno dalla chiusura del periodo d'imposta** (situazione ordinaria)



il termine per il versamento delle imposte è il giorno **16 del sesto mese successivo** alla chiusura del periodo d'imposta; pertanto le società che chiudono l'esercizio il 31 dicembre 2009, verseranno le imposte entro il **16 giugno 2010**.

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

In caso di approvazione del bilancio **oltre i 120 giorni**



il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno **16 del mese successivo quello in cui è avvenuta l'approvazione** del bilancio (se l'approvazione è intervenuta nel mese di maggio il versamento sarà effettuato entro il 16 giugno; se l'approvazione è intervenuta nel mese di giugno, il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 luglio); se il bilancio non è approvato entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta, il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello previsto (in pratica, per i periodi che si chiudono al 31 dicembre, entro il 16 luglio).

Anche per i versamenti dovuti dalle società di capitali valgono le regole descritte sia per il versamento differito di 30 giorni con maggiorazione dello 0,4%, sia per le rateazioni sia per le compensazioni.

### **Società di persone**

I versamenti dovuti dalle società di persone seguono le medesime regole previste per i versamenti dovuti dalle persone fisiche (quindi scadenza al 16 giugno 2010 ovvero al 16 luglio con maggiorazione).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU ONERI DETRAIBILI**

Con la C.M. n.21/E del 23 aprile 2010 l'Agenzia delle Entrate ha offerto diversi chiarimenti in merito ad alcune fattispecie di oneri detraibili che possono essere fatti valere in dichiarazione dei redditi. Si ritiene utile fare una panoramica dei principali chiarimenti contenuti nel documento di prassi, invitando la gentile clientela a contattare lo Studio nel caso vi fosse la necessità di valutare il caso specifico.

### **Detrazione arredamenti**

Il decreto incentivi – D.L. n.5/09 – ha introdotto una detrazione pari al 20% in relazione all'acquisto di mobili, elettrodomestici, televisori e computer da destinare ad abitazioni interessate da interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro per i quali sia stata inviata al centro operativo di Pescara la prescritta comunicazione. Detta comunicazione deve indicare una data di inizio dei lavori non antecedente al 1° luglio 2008. Le spese agevolabili, sino ad un tetto di € 10.000, devono essere state pagate con bonifico nel periodo compreso tra il 7.2.2009 ed il 31.12.2009. La detrazione spettante viene ripartita in cinque rate annuali.

Nel caso di più aventi diritto per lo stesso immobile (es.: marito e moglie), il tetto di € 10.000 è cumulativo. Nel caso di interventi che riguardano più immobili (es.: abitazione principale ed abitazione al mare) il tetto di € 10.000 riguarda ciascun immobile.

- ▶ È ammessa la detrazione delle spese sostenute per arredamenti, elettrodomestici, TV e PC, anche se precedono il pagamento delle spese per la ristrutturazione dell'immobile nel quale detti beni sono destinati.
- ▶ In caso di cessione dell'immobile ristrutturato, il contribuente mantiene il diritto alla detrazione delle rate residue.
- ▶ Nel caso di acquisto di frigoriferi o congelatori senza sostituzione di altro elettrodomestico analogo, è possibile beneficiare della presente agevolazione in luogo di quella specifica (detrazione del 20% sino ad un massimo di spesa di €1.000).
- ▶ La detrazione riguarda anche le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati.
- ▶ In caso di difformità tra intestatario della fattura e soggetto che ha effettuato il bonifico, la detrazione spetta a colui che ha sostenuto la spesa.
- ▶ La detrazione spetta solo in capo al soggetto che ha sostenuto anche le spese per la ristrutturazione edilizia (la presente è, infatti, una "detrazione aggiuntiva"). Nel caso in cui, ad esempio, le spese di ristrutturazione siano state pagate dal marito e quelle per gli arredamenti siano state pagate dalla moglie, queste ultime non sono detraibili.

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

### **Detrazione 55%**

Si tratta di una detrazione pari al 55% delle spese sostenute per il miglioramento energetico degli edifici (isolamento, infissi, caldaie a condensazione, pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua, ecc.).

- ▶ La detrazione spetta anche nel caso di sostituzione del portoncino d'ingresso, purché separi l'unità immobiliare dall'esterno o da locali non riscaldati.
- ▶ È vietato il cumulo tra detrazione 55% ed altri contributi comunitari, regionali o locali.
- ▶ Nel caso di omessa presentazione del modello per comunicare le spese "a cavallo" di due esercizi (da presentare entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta), la detrazione non è pregiudicata. Potrà essere applicata una sanzione da € 258 ad € 2.065.

### **Detrazione trasporto pubblico**

Si tratta di una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per abbonamenti al trasporto pubblico, sino ad un massimo di € 250.

- ▶ Il limite di € 250 vale cumulativamente per gli abbonamenti propri dei contribuenti e per quelli pagati a favore di familiari a carico.

### **Detrazione alloggi universitari**

Si tratta di una detrazione pari al 19% dei canoni di locazione pagati dagli studenti universitari fuori sede, fino ad un importo massimo di € 2.633. Rilevano i contratti stipulati o rinnovati ai sensi della L. n.431/98, contratti di ospitalità, contratti stipulati con enti per il diritto allo studio, collegi riconosciuti, università, enti senza fine di lucro e cooperative.

- ▶ La detrazione non riguarda i canoni pagati a titolo di subaffitto di locali.

### **Detrazione interessi passivi per acquisto abitazione principale**

Si tratta di un'agevolazione concessa per coloro che hanno sottoscritto un mutuo finalizzato all'acquisto dell'abitazione principale (rispettando determinati requisiti): l'agevolazione è pari al 19% degli interessi pagati nel periodo d'imposta, sino ad un massimo di € 4.000,00.

- ▶ Come noto, la detrazione è mantenuta anche nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. L'Agenzia chiarisce che tale diritto permane anche nel caso in cui il mutuo originario fosse caratterizzato da un solo contraente e il nuovo mutuo presenta invece due contraenti. In tal caso, comunque, se uno dei due coniugi è a carico dell'altro, la detrazione compete interamente al coniuge che ha a carico l'altro.
- ▶ Come noto, la detrazione non viene meno nel caso di trasferimento della residenza per motivi di lavoro. L'Agenzia chiarisce che il trasferimento della residenza può avvenire anche in un comune limitrofo alla nuova sede di lavoro.

### **Spese sanitarie**

Spetta al contribuente una detrazione pari al 19% delle spese mediche sostenute nel corso del periodo d'imposta, per l'importo che eccede la franchigia di € 129,11.

- ▶ In attesa della pubblicazione del decreto che definisce la professione di chiropratico, la detrazione spetta per le spese relative a prestazioni chiropratiche rese da medici in centri specializzati.
- ▶ Poiché le somme pagate al Fasi per i dirigenti in pensione non sono deducibili, eventuali rimborsi non pregiudicano la detrazione delle spese mediche sostenute. Il medesimo trattamento riguarda anche le spese sostenute dal coniuge.

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

In materia di spese mediche per l'acquisto di medicinali, si ricorda che per questioni di tutela della *privacy* dal 2010 lo scontrino dovrà indicare il codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del farmaco, mentre per il 2009 potrà essere indicata anche la natura qualità e quantità del farmaco. Se tali informazioni non sono presenti sullo scontrino, la spesa è indetraibile, senza alcuna possibilità di fornire tali informazioni con alcuna forma di documentazione allegata (R.M. n.10/10). E', inoltre, assolutamente necessario che lo scontrino riporti il codice fiscale del contribuente, pena l'indetraibilità della spesa sostenuta. Non è più necessario conservare la ricetta medica.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRA PER  
GLI ENTI NON COMMERCIALI E GLI AGRICOLTORI ESONERATI**

A seguito della modifica delle regole in tema di territorialità delle prestazioni di servizi, in base alle quali dal 1° gennaio 2010 anche gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti passivi Iva a tali fini, con un provvedimento del 16 aprile 2010 l'Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli Intra-12 e Intra-13, pubblicando sul proprio sito *web* all'indirizzo le istruzioni e le specifiche tecniche per la loro trasmissione, che dovrà essere obbligatoriamente telematica.

I modelli servono come:

**Intra-12**

dichiarazione mensile consuntiva degli acquisti di beni e servizi effettuati da enti non commerciali non soggetti passivi di imposta e da agricoltori esonerati con Partita Iva

**Intra-13**

dichiarazione preventiva di acquisto intracomunitario da parte di enti, associazioni o altre organizzazioni non soggetti passivi senza Partita Iva

Sarà obbligatorio utilizzare i nuovi modelli a decorrere al 1° giugno 2010, mentre fino al 31 maggio 2010 dovranno essere utilizzati i vecchi modelli approvati con il D.M. 16 febbraio 1993.

**Il modello Intra-12**

Il modello Intra-12 va compilato per dichiarare l'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente e l'ammontare degli acquisti di beni e di servizi, se l'imposta è dovuta in Italia attraverso il meccanismo del *reverse charge*.

I soggetti obbligati alla sua presentazione sono:

- gli enti non commerciali non provvisti di partita Iva e i produttori agricoli in regime di esonero che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un importo superiore al limite annuo di € 10.000,00 (ovvero abbiano - in presenza di un importo inferiore - optato per l'applicazione dell'imposta in Italia su tali acquisti);
- gli enti non commerciali non provvisti di partita Iva e i produttori agricoli in regime di esonero per gli acquisti di beni e servizi da fornitori non residenti, se l'imposta è dovuta in Italia con l'applicazione del *reverse charge*;
- gli enti non commerciali titolari di partita Iva limitatamente agli acquisti relativi all'attività istituzionale.

Il modello deve essere inviato telematicamente entro la fine del mese successivo a quello di registrazione degli acquisti e contenere l'ammontare dell'imposta dovuta e gli estremi del versamento effettuato con modello F24. L'invio può essere effettuato direttamente o tramite un intermediario abilitato.

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i soggetti tenuti a dichiarare operazioni registrate nei primi quattro mesi del 2010, per le quali sono debitori dell'imposta in Italia (a seguito dell'applicazione del *reverse charge*) non potevano utilizzare il vecchio modello Intra-12, in quanto trattasi di operazioni che non erano previste all'interno dello stesso. Pertanto, gli stessi soggetti potranno presentare le dichiarazioni mensili relative ai mesi da gennaio ad aprile entro il prossimo 30 giugno 2010. Qualora, invece, abbiano presentato il vecchio modello Intra-12 senza inserirvi gli acquisti da fornitori non residenti, dovranno ripresentare i modelli corretti (utilizzando il nuovo Intra-12) entro il prossimo 30 giugno 2010.

### **Il modello Intra-13**

Il modello Intra-13 va compilato per comunicare, in via preventiva, la futura effettuazione di acquisti intracomunitari di beni che scontano l'imposta nel paese del cedente. I soggetti obbligati alla sua presentazione sono:

- ☞ gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva che intendono effettuare acquisti intracomunitari di beni fino al limite di € 10.000,00 ed in assenza dell'opzione per l'applicazione dell'imposta in Italia.

Le istruzioni al modello Intra-13 chiariscono che, una volta che sia stata superata la soglia di acquisti intracomunitari di beni di € 10.000,00, l'acquisto diventa soggetto ad imposta in Italia e l'ente non commerciale è obbligato a richiedere l'attribuzione della Partita Iva, pur non comportando per l'ente l'assunzione della qualifica di soggetto passivo iva.

Il plafond di € 10.000,00 è valido per tutti gli acquisti intracomunitari di beni, ad eccezione di quelli effettuati nella Repubblica di San Marino per i quali il limite massimo è stabilito in € 8.263,31. Il limite va considerato al netto dell'importo relativo all'iva degli acquisti intracomunitari, al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi e al netto degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa.

Il modello deve essere inviato telematicamente anteriormente all'effettuazione dell'acquisto intracomunitario e contenere l'ammontare della singola operazione e l'ammontare complessivo di tutte quelle realizzate dall'inizio dell'anno. L'invio può essere effettuato direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: PROROGA AL 30 GIUGNO PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) - ADESIONE AL SISTRI**

**Presentazione del MUD**

Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che proroga al 30 giugno 2010, il termine ordinariamente fissato al 30 aprile per la presentazione alle Camere di Commercio del MUD da parte di tutti produttori di rifiuti (imprese, artigiani e commercianti).

La situazione di incertezza determinatasi in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 27 aprile 2010 del novo modello MUD in una versione errata ha trovato finalmente soluzione.

In attesa del DPCM nella versione riveduta e corretta, quindi, si potranno utilizzare la modulistica e le istruzioni contenute nel vecchio modello allegato al DPCM 2 dicembre 2008, pubblicato nella G.U. n.278 del 17.12.2008.

**Adesione al Sistri**

Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale datato 17 dicembre 2009 viene istituito il Sistri, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (le informazioni complete sono reperibili dal sito [www.sistri.it](http://www.sistri.it)).

Con il Sistri lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali.

Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall'altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.

Pertanto, il prossimo 30 giugno (considerando la proroga introdotta dal recente decreto legge) dovrebbe essere l'ultimo appuntamento con la dichiarazione Mud per i soggetti obbligati ad aderire al Sistri, il nuovo sistema che acquisirà i dati in tempo reale giorno per giorno.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*firma*

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: AL VIA LA NUOVA PROCEDURA TELEMATICA PER LA RICHIESTA  
DEI RIMBORSI DELL'IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI UE**

Con il **provvedimento direttoriale dello scorso 1° aprile** l'Agenzia delle Entrate ha attivato la procedura telematica per la presentazione delle istanze relative al rimborso dell'Iva pagata in altri Stati membri dell'Unione Europea.

La nuova procedura, conseguente all'introduzione degli artt.38-*bis*1 e 38-*bis*2, nonché alla modifica dell'art.38-*ter* all'interno del decreto Iva, si riferisce rispettivamente a:

<b>Art.38-<i>bis</i>1</b>	⇒	richieste di rimborso da parte di operatori nazionali che assolvono l'imposta in altri Paesi della Ue;
<b>Art.38-<i>bis</i>2</b>	⇒	richieste di rimborso da parte di operatori di altri Paesi Ue che assolvono l'imposta in Italia (questa procedura si applica anche ad operatori non Ue che soddisfano le condizioni di reciprocità in termini di scambio di informazioni. Ad oggi si tratta di Svizzera, Israele e Norvegia);
<b>Art.38-<i>ter</i></b>	⇒	richieste di rimborso da parte di operatori non stabiliti nella Ue.

Con **provvedimento dello scorso 29 aprile** è stato approvato il modello "IVA 79", che i soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea, con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Norvegia e Svizzera), devono utilizzare per richiedere il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano sugli acquisti ed importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività.

**Istanze di rimborso da parte di operatori nazionali (art.38-*bis*1)**

Gli operatori nazionali richiedono il rimborso dell'Iva assolta sugli acquisti effettuati in altri Stati Membri presentando istanza telematica direttamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Prima di presentare l'istanza gli operatori nazionali dovranno verificare sul sito *web* dell'Agenzia i requisiti richiesti da ciascuno Stato Membro in relazione ai contenuti della stessa.

Una volta ricevuta l'istanza, l'Agenzia delle Entrate, se non rileva condizioni ostative, la inoltra entro 15 giorni allo Stato Membro competente all'erogazione del rimborso.

In presenza di cause ostative il Centro Operativo di Pescara (competente per questa procedura), non inoltra l'istanza allo Stato Membro ed entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza notifica al contribuente un provvedimento motivato di rifiuto.

Qualora l'operatore nazionale che richiede il rimborso abbia limitazioni alla detrazione dell'Iva determinate secondo il meccanismo del pro-rata occorre prestare particolare attenzione. Infatti, lo stesso, dopo aver indicato nell'istanza di rimborso il pro-rata "provvisorio", dovrà comunicare (contestualmente

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile


10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

ad una nuova istanza o con apposita comunicazione) entro l'anno solare successivo il pro-rata "definitivo" a tutti gli Stati Membri ai quali ha chiesto il rimborso.



E' possibile inviare istanze correttive di quelle precedenti, senza tuttavia la possibilità di inserirvi nuove fatture o bollette d'importazione.

### **Istanze di rimborso da parte di operatori comunitari (art.38-bis2)**

Gli operatori di altri Stati Ue richiedono il rimborso dell'Iva assolta in Italia presentando istanza telematica al loro Stato membro di stabilimento.

Il periodo di riferimento non può essere inferiore al trimestre solare se il rimborso ammonta almeno a € 400,00; l'istanza va, invece, presentata con cadenza annuale se l'importo è inferiore purché di almeno € 50,00.

La richiesta trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento mentre quella annuale va presentata a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il termine ultimo per l'inoltro delle istanze per entrambe le periodicità è il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Competente all'erogazione del rimborso è sempre il Centro Operativo di Pescara che provvede all'accreditamento sul conto corrente intestato al richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla data di notifica della decisione di accoglimento della richiesta.

Come per gli operatori nazionali, anche gli operatori di altri Paesi Ue potranno presentare istanze correttive e, in caso di applicazione del pro-rata di detrazione, è necessario comunicare successivamente la percentuale definitiva.

### **Istanze di rimborso da parte di operatori extra comunitari con accordi di reciprocità (art.38-bis2)**

I soggetti passivi stabiliti fuori dall'Unione Europea con i quali sussistono accordi di reciprocità (si tratta, ad oggi, di Israele, Svizzera e Norvegia) possono richiedere il rimborso dell'Iva assolta in Italia entro il 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento, con le medesime modalità previste dall'art.38-bis2, riguardante gli operatori stabiliti nella Ue.

A stabilirlo è intervenuto il recente Provvedimento direttoriale del 29 aprile scorso di approvazione del nuovo modello IVA79, che aggiorna la disciplina in precedenza contenuta nel decreto n.2672 del 20 maggio 1982.

Il nuovo modello va utilizzato per le istanze di rimborso presentate a partire dal 3 maggio 2010.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*firma*

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: RITENUTA DEL 4% SULLE PRESTAZIONI RELATIVE AD APPALTO DI OPERE O DI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI CONDOMINII**

Si ricorda che la Legge Finanziaria per l'anno 2007 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'obbligo di operare una ritenuta di acconto del 4% sui corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi, effettuate nell'esercizio di impresa.

### **Prestazioni soggette all'obbligo di ritenuta del 4%**

L'applicazione della ritenuta di acconto nella misura del 4% è prevista dall'art.25-ter, co.1 del DPR n.600/73: vanno assoggettate tutte le prestazioni di manutenzione, di ristrutturazione, di esecuzione delle pulizie, nonché tutti i servizi resi in regime di impresa a seguito di un contratto di appalto o di opera (non necessariamente avente forma scritta). Vi rientrano anche le prestazioni d'opera con cessione accessoria di beni (costo mano d'opera prevalente) e le prestazioni commerciali occasionali (ad esempio giardiniere non titolare di partita iva). Le prestazioni più frequenti sono:

- ▶ la manutenzione degli impianti elettrici o idraulici;
- ▶ la manutenzione dell'ascensore;
- ▶ la manutenzione di apparecchi citofonici e di videosorveglianza;
- ▶ gli spurghi, le disinfestazioni e le imbiancature;
- ▶ la gestione della centrale termica (solo se riconducibile ad un contratto di servizio energia o calore).

La ritenuta del 4% non deve essere operata sui corrispettivi spettanti a società di persone o di capitali che svolgano l'attività di amministrazione condominiale. In tali casi, le società operano in base ad un contratto di mandato non riconducibile ad un contratto di appalto di opere o di servizi. Qualora l'incarico di amministratore del condominio sia, invece, affidato ad un professionista individuale, ad uno studio professionale o ad una società tra professionisti, la ritenuta sui compensi erogati andrà applicata nella misura del 20%.

### **Prestazioni escluse dall'obbligo di ritenuta del 4%**

Non devono essere assoggettati a ritenuta i corrispettivi erogati in dipendenza delle seguenti tipologie di prestazione:

- contratti di somministrazione, di assicurazione, di trasporto, di deposito (quali erogazione di elettricità, gas e acqua o assicurazione globale dell'immobile, assicurazione infortuni o cause legali);
- forniture di beni con posa in opera laddove il costo della mano d'opera sia accessorio;
- prestazioni professionali, sia abituali sia occasionali, in quanto assoggettate a ritenuta nella misura del 20%;
- prestazioni rese al condominio da persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo di cui all'art.13 della L. n.388/00. In tali casi è previsto normativamente l'esonero dall'applicazione di alcun tipo di ritenuta.

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

## Adempimenti dell'amministratore del condominio

Gli specifici codici tributo da utilizzare per il versamento della ritenuta sono:

<b>1019</b>	per i percipienti soggetti passivi Irpef quali prestatori occasionali, ditte individuali e società di persone;
<b>1020</b>	per i percipienti soggetti passivi Ires quali società cooperative e società di capitali.

Il modello F24 può essere presentato dall'amministratore condominiale in banca o in posta in forma cartacea, essendo il condominio possessore del solo codice fiscale e non titolare di partita Iva, pertanto non obbligato al pagamento degli F24 mediante modalità telematiche. Oltre a quello di versamento, l'amministratore del condominio deve soddisfare anche gli altri obblighi previsti per i sostituti di imposta, ossia la predisposizione delle certificazioni da rilasciare ai percipienti entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle ritenute, così come la compilazione del modello 770.

### ESEMPIO

La società Servizi di pulizia Srl fattura in data 30/4/10 la pulizia delle parti comuni del condominio Giglio relativamente al primo quadrimestre dell'anno: imponibile € 1.100,00, Iva 10% € 110,00, ritenuta d'acconto € 44,00 (non è obbligatoria la sua indicazione in fattura, anche se comunque opportuna). L'amministratore del condominio Giglio provvede al pagamento della fattura in data 10/6/10 per l'importo di € 1.166. La ritenuta di € 44,00 dovrà essere versata dal condominio entro il giorno 16/7/10 compilando il modello F24 come segue:

SEZIONE ERARIO									
IMPOSTE DIRETTE – IVA	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati				
RITENUTE ALLA FONTE	1020	06	2010	44,00					
ALTRI TRIBUTI E									
INTERESSI									
codice ufficio	codice atto					+/- SALDO (A-B)			
		<b>TOTALE</b>		<b>A</b>	<b>B</b>				
				<b>44,00</b>			<b>+</b>		<b>44,00</b>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

*firma*

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: I CONTROLLI DEL FISCO NEL 2010**

Puntuale come ogni anno arriva la circolare dell’Agenzia delle Entrate (C.M. n.20/E del 16 aprile 2010) nella quale sono indicati gli obiettivi e gli ambiti di intervento al fine di contrastare l’evasione tributaria. Il documento fissa come obiettivo primario quello di consolidare i risultati ottenuti nel 2009 al fine di migliorare ulteriormente l’efficacia dell’azione sia in termini di recupero dell’evasione pregressa che di prevenzione e contrasto di quella in atto e futura. Nella circolare sono identificati i criteri in base ai quali verrà indirizzata nel 2010 l’attività di controllo nei confronti delle imprese: strumenti da utilizzare e le modalità attraverso le quali selezionare le posizioni di sottoporre a controllo.

Il contenuto della circolare appare dunque di estremo interesse per comprendere le logiche di base utilizzate per attuare la lotta all’evasione.

A tal proposito è utile ricordare come le attività di controllo degli uffici possano essere suddivise in:

### **“specifiche”**

se destinate alle diverse macro classi di contribuenti. Tali attività variano in relazione ai soggetti destinatari delle stesse e alle caratteristiche dei medesimi;

### **“trasversali”**

se non sono suscettibili di riferirsi ad una particolare tipologia di contribuenti bensì a tutte in maniera trasversale.

Nella tabella vengono sinteticamente riassunte le attività di controllo pianificate per il 2010 in relazione alle diverse tipologie di contribuenti.

<b>ATTIVITA' SPECIFICHE</b>	
<b>Tipologia di contribuenti</b>	<b>Ambiti di intervento</b>
<b>Grandi contribuenti</b> (volumi d'affari non inferiore ai 200 milioni di euro)	<ul style="list-style-type: none"><li>➔ <b>Tutoraggio:</b> nel corso del 2010 tale attività si concentrerà sulle imprese che nel 2008 hanno conseguito ricavi per importi non inferiori ai 200 milioni di euro. Il Fisco realizzerà controlli serrati sulle dichiarazioni dei redditi e Iva presentate dalle citate imprese che saranno controllate entro l'anno successivo alla loro presentazione.</li><li>➔ <b>Attività istruttorie esterne:</b> che verranno messe in atto al fine di individuare all'interno della platea delle grandi imprese i soggetti da sottoporre ad accertamento. Elemento fondamentale di questa selezione andrà qualificato sulla base di elementi segnaletici di specifica rilevanza (arbitraggi internazionali, operazioni di riorganizzazione transnazionale che presentano elementi di anomalia, prezzi di trasferimento, significative variazioni o anomalie nei risultati d'esercizio dell'impresa, ed infine la generazione di perdite fiscali).</li></ul>

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

(continua)	<p>➤ <b>Accertamenti:</b> attingendo dalle banche dati disponibili e facendo riferimento alle selezioni dei rischi, gli uffici dovranno procedere con le attività di accertamento nei confronti delle imprese valutando prioritariamente alcuni elementi quali: periodi d'imposta a rischio di decadenza dell'attività di accertamento, imponibili non dichiarati per importi superiori ai 50 milioni di euro e le posizioni che presentano un rischio per la tutela dei crediti erariali (es. rimborsi erogati con fidejussioni in scadenza, etc.).</p>
<p><b>Imprese di medie dimensioni</b> (volume d'affari compreso tra € 5.164.569,00 e € 100 milioni)</p>	<p>Per questa categoria di contribuenti nell'anno 2010 è prevista una particolare intensificazione dell'attività di controllo. Elemento fondamentale per il successo delle attività di contrasto sarà rappresentato da un'attenta analisi del rischio di evasione da effettuare ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre ad accertamento sulla base dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) rapporti con soggetti non residenti;</li> <li>b) operazioni infragruppo;</li> <li>c) utilizzo anomalo di crediti Iva in compensazione;</li> <li>d) presenza di ingenti oneri finanziari;</li> <li>e) presenza di oneri straordinari o di costi per servizi particolarmente elevati;</li> <li>f) anomale oscillazioni del fatturato nel breve periodo;</li> <li>g) assenza di controlli negli ultimi quattro anni.</li> </ul>
<p><b>Imprese di minori dimensioni e lavoratori autonomi</b> (volume d'affari o ricavi dichiarati non superiori a € 5.164.569,00 )</p>	<p>Anche nel 2010 l'azione del Fisco per queste categorie di soggetti passivi si concentrerà principalmente sugli accertamenti attraverso l'utilizzo degli studi di settore avendo riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ soggetti non congrui al fine di ottenere nell'anno 2010 un miglioramento dell'ammontare medio delle maggiori imposte accertate e di quelle definite, prendendo a riferimento i dati del 2009;</li> <li>➤ verifica della veridicità dei dati dichiarati ai fini degli Studi di settore (<i>c.d. accessi brevi</i>) al fine di individuare situazioni di falsa congruità ovvero alterazioni dei dati immessi nel <i>software</i> Gericò;</li> <li>➤ soggetti che, seppur astrattamente tenuti alla presentazione del modello dati degli Studi di settore, hanno indicato <b>cause di esclusione o inapplicabilità</b> nel modello di dichiarazione dei redditi. Una quota del 5% degli accertamenti previsti verrà destinata a tale scopo.</li> </ul> <p>Una quota pari al 5% dei controlli 2010 dovrà inoltre essere indirizzata anche nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli Studi di settore (fra i quali anche i c.d. contribuenti minimi).</p> <p>Per quanto attiene, infine, gli <b>esercenti arti e professioni</b>, nel corso del 2010 è previsto un numero di controlli superiore a quello del 2009 da effettuarsi privilegiando il ricorso alle indagini finanziarie.</p>
<p><b>Persone fisiche</b></p>	<p>Per i soggetti in questione l'attività verrà distinta su tre livelli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. controlli formali delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d'imposta 2007;</li> <li>2. accertamenti parziali automatizzati;</li> <li>3. piano straordinario di controlli per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche (<i>c.d. redditometro</i>).</li> </ol> <p>Sullo specifico utilizzo del redditometro è atteso un sensibile miglioramento dei risultati qualitativi rispetto all'anno 2009. A tale scopo le attività di acceso diretto finalizzate all'acquisizione di elementi segnaletici utili alla ricostruzione sintetica del reddito avranno <b>priorità assoluta</b> nell'impiego delle risorse degli uffici periferici dell'Amministrazione.</p>

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Enti non commerciali**

L'attività nel 2010 sarà concentrata al contrasto delle pratiche di abuso di norme agevolative da parte degli enti non commerciali attraverso l'assegnazione di una quota di verifiche e di accertamenti da eseguire.

Per quanto concerne le cosiddette attività trasversali, l'attività di controllo sarà indirizzata principalmente nei seguenti ambiti:

- ➔ **attività in materia di antifrode** l'attenzione degli uffici dovrà focalizzarsi sui settori che presentano in questo contesto i maggiori profili di rischio (comparto immobiliare e i servizi ad alto valore aggiunto). Particolare attenzione sarà riservata anche alle ipotesi di compensazioni di elevato ammontare;
- ➔ **attività di contrasto all'evasione internazionale** in questa specifica area i controlli dovranno essere indirizzati prevalentemente nell'azione di contrasto ai fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero e di trasferimento all'estero della residenza fiscale;
- ➔ **attività a proiezione internazionale** in tale contesto sarà aumentato l'impegno in relazione alle attività di scambio di informazioni con gli altri Paesi per ottenere quei ritorni dall'estero che costituiscono spesso elementi utili anche ai fini del controllo interno;
- ➔ **attività relative ad altri tributi indiretti diversi dall'Iva** (imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali e imposta sulle donazioni e successioni) il piano 2010 prevede essenzialmente controlli formali e sostanziali degli atti e delle dichiarazioni presentate. Particolare attenzione sarà prestata nell'esame degli atti di cessione e conferimento di aziende e di terreni edificabili soprattutto quando agli stessi possono essere affiancati specifici rischi di evasione;
- ➔ **attività in materia di riscossione** In questo specifico ambito le direzioni provinciali assumeranno rilevanti responsabilità nel governo della riscossione affiancandosi ai concessionari della riscossione al preciso fine di intraprendere tutte le opportune misure cautelari previste dalla legge a tutela dei crediti ed attivare, il più possibile, un costante monitoraggio della riscossione tramite ruolo. Nel corso del 2010 manterranno un ruolo strategico le attività di contrasto ai fenomeni di evasione da riscossione attraverso indebite compensazioni con crediti in tutto o in parte inesistenti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*firma*

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: CHIARIMENTI SUGLI ACCERTAMENTI IMMOBILIARI E STUDI DI SETTORE**

Due recenti provvedimenti del Fisco sono intervenuti su tematiche di estremo interesse per i contribuenti: gli accertamenti immobiliari e gli studi di settore.

### **I chiarimenti in tema di accertamenti immobiliari**

La C.M. n.18 del 14 aprile scorso delle Entrate analizza, in particolare, il tema degli accertamenti in campo immobiliare dopo che la Legge Comunitaria 2008, nell'abrogare le norme introdotte dal D.L. n.223/06, ha ristabilito il precedente quadro normativo.

In particolare l'Agenzia ha chiarito che:

#### **→ per quanto riguarda le controversie pendenti relative ad accertamenti già chiusi**

gli Uffici dovranno valutare se le motivazioni degli accertamenti impugnati si dimostrino adeguate alle nuove norme (che sono retroattive) oppure, alla luce dell'intervenuta modifica normativa, si rivelino insufficienti e quindi se sia opportuno abbandonare il contenzioso. L'Agenzia precisa che la prosecuzione del contenzioso potrà avvenire qualora, oltre allo scostamento del prezzo rispetto al valore normale, siano stati indicati negli accertamenti gli ulteriori elementi a supporto della ripresa del Fisco (come, ad esempio, il valore del mutuo contratto per l'acquisto di importo superiore a quello della compravendita; l'emergere, dalle indagini finanziarie, di prezzi superiori ovvero i prezzi di cessione di altre unità dello stesso immobile);

#### **→ per i nuovi accertamenti**

gli Uffici non potranno ovviamente rettificare il valore di cessione dell'immobile dichiarato ai fini Iva o delle imposte dirette, sulla base della sola inferiorità del corrispettivo dichiarato in atti rispetto al valore normale, calcolato sulla base dei valori OMI. Tale scostamento, dice giustamente la circolare, potrà configurare un elemento (indizio) che solo unitamente ad altri elementi di supporto ed integrazione, potrebbe assumere la natura di presunzione "qualificata" utile a legittimare un accertamento fiscale.

### **I chiarimenti relativi agli studi di settore**

La C.M. n.19/E del 14 aprile 2010, indica agli Uffici le modalità di gestione delle controversie in materia di studi di settore dopo le sentenze della Cassazione a sezioni Unite dello scorso dicembre 2009 che, come noto, hanno definitivamente qualificato tali strumenti come presunzioni semplici e ne hanno conseguentemente indebolito l'utilizzabilità in sede di accertamento.

In prima battuta l'Agenzia ricorda come solo dopo l'avvio della fase di "dialogo" (contraddittorio) è possibile legittimare l'accertamento derivante dallo scostamento tra i valori indicati nella dichiarazione del contribuente e l'elaborazione degli studi di settore. In ragione di ciò, in caso di mancata attivazione del contraddittorio, gli avvisi d'accertamento basati sugli studi di settore risulteranno "viziati" e di conseguenza gli uffici dell'Agenzia dovranno eventualmente anche abbandonare i contenziosi in corso.

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Gli altri chiarimenti affrontano i seguenti argomenti:

- **mancata indicazione delle ragioni** per cui non sono stati presi in considerazione gli elementi di difesa addotti dal contribuente nella fase del contraddittorio - tale circostanza non inficia la validità della motivazione dell'atto di accertamento, a condizione che le stesse ragioni siano esplicitate dall'ufficio nella fase del contraddittorio con il contribuente e siano puntualmente motivate e trascritte nel relativo verbale consegnato allo stesso;
- **se il contribuente**, invitato al contraddittorio, **non si presenta**, la motivazione dell'atto di accertamento potrà anche basarsi solo sulla sola applicazione dello studio di settore. La mancata risposta all'invito, infatti, secondo l'Agenzia delle Entrate deporrebbe per un significativo sospetto di evasione.

La circolare, quindi, conferma che l'elaborazione che scaturisce dagli studi di settore, rappresenta, in pratica, un indizio "standardizzato" di evasione e non può essere "automaticamente" utilizzato per legittimare un accertamento fiscale.

E' di fondamentale importanza, quindi, che quando la posizione del contribuente risulti non essere in linea con le risultanze che scaturiscono dall'elaborazione dello studio, sia mantenuta documentazione e memoria delle ragioni che hanno caratterizzato lo svolgimento dell'attività d'impresa. In questo senso si invita la spettabile clientela eventualmente interessata, a tenere memoria e segnalare allo studio ogni elemento che possa essere ritenuto utile per giustificare lo scostamento tra i ricavi stimati dallo studio di settore di competenza e quelli effettivamente conseguiti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: BUONI PASTO E TRASFERTE: NUOVE PRECISAZIONI MINISTERIALI**

### **Agenzia delle Entrate, risoluzione n.26/2010**

L'Agenzia delle Entrate con R.M. n.26 del 29 marzo 2010, chiarisce in tre punti alcune tematiche fiscali sorte in occasione del Forum lavoro del 17 marzo scorso, riguardanti il reddito da lavoro dipendente.

#### ➔ ***Ticket restaurant***

Nel primo punto l'Amministrazione Finanziaria illustra la tassazione applicabile ai **buoni pasto** comunemente erogati dai datori di lavoro ed utilizzati dai lavoratori dipendenti.

Appare utile ricordare che la disciplina fiscale della somministrazione dei pasti ai dipendenti è regolata dall'art.51, co.2, lett.c) del DPR n.917/86 (Tuir), che individua, tra le somme che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente:

- ▶ le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro;
- ▶ le forniture in mense direttamente predisposte dal datore di lavoro o affidate alla gestione di terzi tramite appalti;
- ▶ le prestazioni e le indennità sostitutive del servizio mensa corrisposte ai lavoratori addetti ai cantieri edili, a strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive situate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione, fino all'importo giornaliero di €5,29 (*c.d. soglia di esenzione*).

L'Amministrazione Finanziaria ha precisato che le disposizioni di cui all'art.51 del Tuir trovano applicazione anche nei confronti della generalità dei collaboratori di impresa, con o senza progetto. (Agenzia delle Entrate, C.M. n.207/00).

La specifica problematica affrontata nella R.M. n.26/E nasce dalla corretta interpretazione del combinato disposto degli artt.51, co.2, lett.c), che introduce una franchigia giornaliera di € 5,29, per cui, i buoni pasto di valore pari o inferiore alla soglia anzidetta non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, e 51, co.3, ultimo periodo, Tuir che stabilisce che *“non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta ad € 258,23”*.

In pratica si esamina la possibilità se l'eccedenza dell'importo dei buoni pasto superiore ai € 5,29 giornalieri possa rientrare, sino a concorrenza della stessa, nella franchigia di esenzione dei *fringe benefits*, prevista in € 258,23.

L'Agenzia delle Entrate nella risoluzione in commento ha escluso tale ipotesi, affermando che “per quanto concerne le prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di *ticket restaurant*, l'art.51, co.2 del Tuir, stabilisce che le stesse fino a € 5,29 sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori assegnatari, verificando tale limite rispetto al loro valore nominale. L'evidenziazione del **valore nominale** porta, quindi, a ritenere che i *ticket restaurant* non costituiscano erogazioni in natura”. Di conseguenza, il valore nominale dei *ticket restaurant* eccedente il suddetto limite non può essere considerato assorbibile nella franchigia di esenzione di cui all'art.51, co.3, Tuir, ma **concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.**

#### **ESEMPIO**

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016



Si supponga che un'impresa industriale (con più di 50 dipendenti) somministri annualmente 15.000 pasti a favore dei propri lavoratori e che il costo del singolo pasto sia pari ad € 7,50.

**a) Determinazione dell'ammontare soggetto a contribuzione a carico dell'azienda:**

€ 7,50 - € 5,29 (soglia di esenzione) = € 2,21

€ 2,21 x 15.000 = € 33.150,00 (valore annuale soggetto a contribuzione)

€ 33.150,00 x 32,08% = € 10.634,52 (contributi previdenziali annui a carico dell'azienda)

**b) Determinazione dell'ammontare soggetto a contribuzione a carico del lavoratore:**

€ 7,50 - € 5,29 (soglia di esenzione) = € 2,21 (valore giornaliero soggetto a tassazione e contribuzione)

€ 2,21 x 23 gg. (effettiva presenza in servizio) = € 50,83 (valore mensile soggetto a tassazione e contribuzione)

**Calcolo contribuzione mensile Inps e Irpef:**

▶ € 50,83 x 9,49% = € 4,82 (contributo Inps)

▶ € 50,83 - € 4,82 = € 46,01 (imponibile fiscale)

▶ € 46,01 x 23% = € 10,58 (contributo Irpef)

**Totale contribuzione mensile:** € 4,82 + € 10,58 = € 15,40

**Totale contribuzione annuale:** € 15,40 x 12 (mesi di lavoro) = € 184,80

➤ **Criteria distintivi degli oneri di utilità sociale**

Nel punto 2 della R.M. n.26/E l'Amministrazione Finanziaria individua i criteri distintivi degli **oneri di utilità sociale** sostenuti dai datori di lavoro per l'acquisto di opere e servizi di cui all'art.100, co.1, Tuir, la cui utilizzazione non concorre alla formazione del reddito secondo quanto disposto dall'art.51, co.2, lett.f), Tuir. A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate richiamando la precedente R.M. n.34/04, ribadisce che, ai fini della non concorrenza del reddito di lavoro dipendente, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni:

- ▶ la spesa deve essere sostenuta volontariamente dal datore di lavoro e non in adempimento di un vincolo contrattuale;
- ▶ deve trattarsi di opere e servizi messe a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
- ▶ tali opere e servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.

L'Agenzia delle Entrate ricorda, inoltre, che l'esenzione dalla tassazione riguarda soltanto le erogazioni in natura che possono avvenire anche attraverso il ricorso a strutture esterne all'azienda, ma a condizione che, nel caso di strutture non di proprietà dell'azienda, il dipendente risulti estraneo al rapporto intercorrente tra la stessa e l'effettivo prestatore del servizio e non si estende a quelle sostitutive in denaro.

➤ **Servizi in convenzione**

Con il terzo ed ultimo punto, l'Amministrazione Finanziaria affronta la problematica relativa alla **valorizzazione dei beni e dei servizi** acquistati dall'azienda in convenzione ed offerti ai lavoratori. Secondo l'art.51, co.3, Tuir, il valore da attribuire a detti beni e servizi è quello normale, secondo la formulazione dell'art.9 Tuir, per cui si considera il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento,

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il valore a cui fare riferimento ai fini della valorizzazione dei beni e dei servizi offerti ai dipendenti è, dunque, quello normale, tenendo in considerazione anche gli sconti d'uso.

### Ministero del Lavoro, interpelli n.14 e n.15/2010 - trattamento delle trasferte

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.15 del 2 aprile 2010, ha risposto ad un quesito dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, in merito alla **possibilità di considerare quale orario di lavoro le ore di viaggio per trasferte e per conoscere l'eventuale trattamento economico delle stesse alla luce della vigente legislazione in materia.**

La trasferta (o missione) è uno spostamento della sede di lavoro non definitivo, bensì temporaneo e provvisorio, solitamente determinato dal sopravvenire di esigenze di servizio di carattere transitorio e contingente che rendono necessario l'invio del lavoratore nella località in cui sono sorte le esigenze stesse e fintanto che queste siano soddisfatte.

In caso di trasferta fuori dal territorio comunale dove si trova la sede di lavoro è possibile scegliere tra uno dei tre sistemi di seguito indicati.

<b>Indennità forfetaria</b>	l'indennità di trasferta è esclusa dall'imponibile fino all'importo di € 46,48 al giorno, elevate a € 77,47 per le trasferte all'estero;
<b>Rimborso misto</b>	nel caso venga corrisposta, unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio anche un'indennità di trasferta, le franchigie sono ridotte ad € 30,99 al giorno, elevata a € 51,65 per le trasferte all'estero ed € 15,49 al giorno, elevata a € 25,82 per le trasferte all'estero;
<b>Rimborso analitico</b>	i rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, quelli delle spese di viaggio e di trasporto, non concorrono a formare il reddito.



*L'art.51, co.6, DPR n.917/86 stabilisce che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi (i c.d. trasfertisti), anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.*

Giova ricordare che per orario di lavoro s'intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

Il Ministero nell'interpello n.15 del 2/4/10 chiarisce che il tempo impiegato dal dipendente per giungere sul luogo di lavoro, non costituisce di regola "lavoro" ai fini della determinazione della durata della prestazione svolta dal dipendente, a meno che - secondo la giurisprudenza di merito - sia strettamente connaturato alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Allo stesso modo, precisa il Ministero, il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro durante la trasferta non costituisce esplicitazione dell'attività lavorativa ed il disagio che deriva al lavoratore è assorbito dall'indennità di trasferta. Nella medesima nota in tema di trattamento fiscale delle indennità di trasferta, il Ministero, modificando la posizione espressa nella risposta all'interpello n.14 del 2/4/10, precisa che **i compensi erogati per le trasferte, di importo superiore a quelli fissati dalla contrattazione collettiva, sono esenti da imposte e contributi fino a un massimo di € 46,48 al giorno in Italia e di € 77,47 all'estero.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*firma*

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: AUTOTRASPORTO: PESANTI CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA  
INDICAZIONE IN FATTURA DEI COSTI MINIMI DEL CARBURANTE**

Si ricorda che con l'art.83-bis del D.L. n.112/08 sono state dettate importanti disposizioni operative riguardanti il mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi.

In particolare è stato introdotto il principio secondo cui, qualora le imprese di autotrasporto si trovino a subire aumenti dei propri costi dovuti alle variazioni di prezzo del carburante, hanno diritto di chiedere al mercato, e cioè alla committenza, di farsi carico di questi maggiori oneri.

Un'altra importante novità consiste nell'introduzione di una disposizione secondo cui i tempi di pagamento dei corrispettivi dei servizi di trasporto devono essere definiti, salvo diverso accordo, in 30 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni, il vettore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'art.5 del D.Lgs. n.231/02.

**Procedura per determinare il costo del carburante**

La procedura inizia dal costo medio mensile del carburante per chilometro di percorrenza, determinato in funzione dell'incidenza percentuale prestabilita in funzione della massa complessiva dei veicoli.

La percorrenza effettiva conduce alla determinazione dei costi minimi che il committente è tenuto a riconoscere al vettore per ogni prestazione di trasporto.

L'unica eccezione, come si vedrà in seguito, è l'ipotesi in cui il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta.

Il costo medio del carburante per chilometro è determinato mensilmente, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, da parte dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto. In attesa della sua operatività è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, previa intesa con le associazioni dei vettori e dei committenti ed avvalendosi dei dati disponibili, pubblica nel proprio sito *internet* i valori medi.

La formula per determinare il costo minimo della prestazione di trasporto è la seguente:

$$(n^{\circ} \text{ km percorsi}) \times (\text{costo medio carburante } \text{€}/\text{km}) : 30 (20 \text{ o } 10) \times 100$$

**ESEMPIO**

**CONTRATTI NON IN FORMA SCRITTA**

- ▶ Massa complessiva del veicolo = 25 tonnellate
- ▶ viaggio considerato = Km 1.200
- ▶ **Costo medio gasolio € 0,233/km** (ultima rilevazione disponibile mese di febbraio 2010 disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico)
- ▶ Costo totale gasolio € 279,60 (1.200 x 0,233)
- ▶ Il costo totale del gasolio, pari a € 279,6, costituisce il 22,50% del valore minimo imputabile alla prestazione; pertanto l'importo minimo totale sarà pari a:

$$\text{€ } 279,6 : 0,225 = \text{€ } 1.242,67 + \text{IVA}$$

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

### **Contratto di trasporto stipulato in forma scritta**

Qualora il contratto di trasporto tra committente e vettore sia stipulato in forma scritta (è tale se rispetta i requisiti previsti dall'art.6, del D.Lgs. n.286/05), lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, deve evidenziare, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'importo da evidenziare nel contratto o nella fattura corrisponde al prodotto del costo chilometrico determinato nel mese precedente a quello di esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.

In presenza di contratto scritto, quindi, non opera la nuova disposizione di cui all'art.83-*bis*, secondo cui il predetto ammontare, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore, costituisce la base per determinare il corrispettivo minimo applicabile alla prestazione. Pertanto, il corrispettivo relativo alla prestazione di trasporto, in deroga alle nuove disposizioni, può essere liberamente determinato sulla base di accordo tra le parti.

Resta invece obbligatoria la sola evidenziazione del predetto ammontare nel contratto o nella fattura.

### **Contratto di trasporto non stipulato in forma scritta**

Qualora il contratto di trasporto di merci tra committente e vettore non sia stipulato in forma scritta (così come precedentemente definita), la fattura emessa dal vettore deve evidenziare, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del compenso dovuto dal mittente corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Diversamente dai contratti scritti, questi elementi costituiscono obbligatoriamente la base per la determinazione dei costi minimi della sicurezza relativi alle prestazioni di trasporto, a norma dell'art.83-*bis* del D.L. n.112/08.

### **Indicazione in fattura di un compenso inferiore**

In base al co.8 del citato art.83-*bis*, qualora la parte di corrispettivo diversa dalla quota relativa al costo del carburante, sia stata indicata per un importo inferiore a quello stabilito, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza.

Se il contratto non è stipulato in forma scritta l'azione del vettore si prescrive decorsi 5 anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto.

Se il contratto è stipulato in forma scritta l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'art.2951 del c.c..

### **Domanda di ingiunzione del pagamento**

In relazione all'ipotesi di cui al co.8, se il committente non provvede al pagamento entro i 15 giorni successivi, il vettore può proporre, entro gli ulteriori successivi 15 giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'art.638 del codice di procedura civile.

### **Sanzioni**

La violazione dei predetti obblighi comporta - si ritiene sia per il committente che per il vettore - pesanti sanzioni e in particolare:

- ➔ l'esclusione fino a 6 mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;
- ➔ l'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Va ricordato che non si dà luogo all'applicazione delle predette sanzioni nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico. Il ricorso a questa disposizione si ritiene che sia legittimo sia in presenza di contratto di trasporto scritto che in caso di contratto non stipulato in forma scritta.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: INCENTIVI AGLI ACQUISTI, L'ADESIONE DEL VENDITORE**

L'articolo 4, co.1 del D.L. 25.3.2010 *c.d. Decreto incentivi* ha istituito un fondo a sostegno di alcuni settori produttivi. La metodologia di fruizione è quella degli incentivi all'acquisto resi operativi dal DM 26.3.2010 in vigore dal 6.4.2010.

Possono accedere agli incentivi le persone fisiche, i professionisti e le imprese che ne faranno richiesta nel periodo compreso tra il 15 aprile 2010 e il 31 dicembre 2010.

I beni oggetto dell'agevolazione sono tassativamente individuati e per ciascuno di essi devono realizzarsi i requisiti previsti dalla norma di legge. Per molti beni i contributi saranno erogati solo a seguito di sostituzione. Non entreremo nel merito di tale elencazione.

Oggetto della presente informativa è quello di fornire le principali indicazioni ai venditori per definire il processo di adesione.

Per ottenere l'incentivo i consumatori dovranno recarsi da un venditore che ha aderito all'iniziativa.

Per aderire il venditore deve porre in essere una procedura che ha inizio con la fase della registrazione.


La registrazione del venditore, a partire dal 17 maggio 2010, avverrà sul portale "incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it". E' prevista, però, una fase transitoria, dal 6 aprile al 16 maggio 2010 nella quale tale registrazione si effettuerà presso il "call center" delle Poste Italiane Spa.

In entrambi i casi, ai fini di una corretta registrazione, il fornitore dovrà comunicare il proprio codice fiscale, codice Rea e provincia, Cap e località in cui è ubicata la sede dell'esercizio.

Si evidenzia che per il solo caso degli abbonamenti ad internet veloce la registrazione non avverrà a cura del venditore ma degli operatori di telecomunicazione che dovranno utilizzare l'indirizzo mail [contributi.bandalarga.postcert.it](mailto:contributi.bandalarga.postcert.it).

Al termine della registrazione il sistema rilascerà un codice identificativo che il venditore dovrà poi utilizzare per la successiva prenotazione. La prenotazione degli incentivi può avvenire solo al momento della vendita.

I mezzi attraverso i quali fare la prenotazione saranno differenti a seconda del momento in cui essa avverrà:



Dovranno essere comunicati, in questa fase, il codice identificativo del venditore, il settore di appartenenza del prodotto venduto/acquistato, la tipologia del prodotto, il prezzo di vendita/acquisto, il codice fiscale, ovvero la partita iva dell'acquirente.

Al momento della prenotazione verrà anche effettuato il controllo di disponibilità degli incentivi che, ricordiamo, sono validi fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

Nel caso in cui tale controllo avrà dato esito positivo e verificato che l'acquirente non abbia già usufruito del contributo per la tipologia di prodotto acquistata, sarà confermata al venditore la prenotazione e verrà comunicato l'importo del contributo, il costo di gestione (pari all'1%) ed il codice identificativo della prenotazione.

A partire dal 17 maggio 2010 i venditori dovranno collegarsi al portale "incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it" (anche se le prenotazioni fossero avvenute al *call center*),

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

entrare nella sezione loro riservata con apposita *password* che verrà loro recapitata per telegramma e confermare tutte le prenotazioni effettuate.

Seguendo le istruzioni contenute nel sito sarà possibile inviare, alle Poste Italiane Spa, la documentazione necessaria:

- ▶ richiesta di rimborso compilabile e scaricabile dal sito (appositamente firmata);
- ▶ documento di identità e codice fiscale del cliente;
- ▶ copia della fattura (ove prevista).

Oltre a questa documentazione “base” per ciascuna tipologia di bene è prevista una documentazione “aggiuntiva”:

BENI AGEVOLATI	DOCUMENTAZIONE SPECIFICA
<b>Macchine agricole e movimento terra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ fattura a saldo contenente l'indicazione del bene acquistato, rispondenza alla categoria “Fase IIIA”, di cui agli artt.57 e 58 del D.Lgs. n.285/92;</li> <li>▶ autocertificazione del venditore dalla quale risulti che la macchina acquistata è della stessa tipologia e con potenza non superiore del 50% dell'originale rottamato;</li> <li>▶ documentazione attestante la dismissione dei beni sostituiti dalla quale si evinca che la data di fabbricazione del bene sostituito è anteriore al 31 dicembre 1999;</li> </ul>
<b>Gru a torre per l'edilizia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ fattura a saldo contenente le indicazioni del bene acquistato;</li> <li>▶ documentazione attestante la dismissione del bene sostituito dalla quale si evinca che la data di messa in esercizio del bene sostituito è anteriore al 1° gennaio 1985;</li> </ul>
<b>Rimorchi e semirimorchi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ fattura a saldo;</li> <li>▶ certificato di cancellazione dal PRA del bene sostituito dal quale si evinca che il bene sostituito ha più di 15 anni di età;</li> <li>▶ copia della carta di circolazione del mezzo dal quale discenda che all'atto della prenotazione delle risorse il mezzo era di proprietà dell'acquirente da almeno tre mesi;</li> <li>▶ copia della carta di circolazione del nuovo mezzo contenente l'indicazione della tipologia del prodotto (rimorchio - semirimorchio) e l'appartenenza alla categoria O4 indicata dalla Direttiva Quadro 2007/46/CE;</li> <li>▶ certificato di conformità del produttore che attesti che il mezzo sia dotato di sistema elettronico di controllo della frenata (ABS) ed di sistema elettronico di controllo della stabilità;</li> </ul>
<b>Elettrodomestici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ autocertificazione del venditore attestante che la vendita dell'elettrodomestico avviene in sostituzione di un apparecchio analogo contestualmente ritirato;</li> <li>▶ documentazione attestante la dismissione dei beni sostituiti secondo le vigenti disposizioni;</li> <li>▶ marca e modello;</li> <li>▶ indicazione della classe energetica (per lavastoviglie, forni, cappe climatizzate) o della presenza della valvola di sicurezza (per piani cottura e cucine a libera installazione);</li> </ul>
<b>Pompe di calore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ autocertificazione del venditore che attesti che la vendita dell'elettrodomestico avviene in sostituzione di uno scaldacqua elettrico;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ documentazione attestante la dismissione dei beni sostituiti secondo le vigenti disposizioni;</li> <li>▶ marca e modello;</li> <li>▶ indicazione della classe energetica (COP maggiore o uguale a 2,5 secondo la</li> </ul>
--

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

	norma EN 255-3) per la sola produzione di acqua calda sanitaria;
<b>Cucine componibili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ scontrino fiscale o fattura a saldo;</li> <li>▶ autocertificazione del venditore che attesti che la cucina è in sostituzione;</li> <li>▶ documentazione attestante la dismissione dei beni sostituiti secondo le vigenti disposizioni di legge;</li> <li>▶ autocertificazione del produttore su: scheda prodotto della cucina redatta ai sensi di L. n.126/91, conformità dei pannelli costituenti i mobili ai sensi del DM 10.10.2008; presenza di almeno due elettrodomestici ad alta efficienza energetica; predisposizione dei mobili per la raccolta differenziata dei rifiuti;</li> <li>▶ marca e modello e costo dei mobili della cucina</li> <li>▶ marca, modello e costo di ognuno degli elettrodomestici a incasso inseriti, con indicazione della classe energetica di appartenenza e caratteristiche di sicurezza (solo per i piani cottura);</li> <li>▶ dettaglio degli altri costi quali trasporto, montaggio, dismissione;</li> </ul>
<b>Motocicli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ scontrino fiscale o fattura a saldo;</li> <li>▶ certificato di cancellazione dal PRA del bene sostituito (no per i motocicli ibridi/elettrici);</li> <li>▶ copia della carta di circolazione del vecchio mezzo (no per i motocicli ibridi/elettrici);</li> <li>▶ copia della carta di circolazione del nuovo mezzo;</li> </ul>
<b>Motori fuoribordo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore o dal venditore;</li> <li>▶ dichiarazione di conformità alla Direttiva 2003/44/CE se non indicata nella "dichiarazione di potenza del motore";</li> <li>▶ autocertificazione a cura del venditore che attesti che il motore è in sostituzione di un apparecchio analogo;</li> <li>▶ documentazione attestante la dismissione dei beni sostituiti secondo le vigenti disposizioni;</li> </ul>
<b>Stampi per la laminazione</b>	▶ fattura a saldo contenente le indicazioni del bene acquistato, quale tipologia dello stampo incentivato con indicazione particolare della tipologia di produzione adottata, ovvero stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale;
<b>Inverter, batterie di condensatori, UPS, motori ad alta efficienza energetica</b>	▶ dichiarazione potenza dell' <i>inverter</i> in kW, la classe di appartenenza (IE2) del motore elettrico e la potenza in kVA del gruppo di continuità, il tipo di batterie di condensatori.

Effettuato il riscontro dei documenti inviati, si procederà all'accredito dell'incentivo al venditore al netto delle spese di gestione.

In caso di irregolarità il contributo non verrà erogato.

Contabilmente, per il venditore gli incentivi costituiscono una riduzione del prezzo di vendita, al netto delle spese di gestione che vengono scorporate direttamente dal rimborso, e per il compratore una mera riduzione sul prezzo di acquisto.

Il cliente non avrà nessuna particolare registrazione contabile da fare se non registrare l'acquisto ad un prezzo inferiore di quello di mercato.

Le scritture contabili da riportare nel libro giornale del venditore riguarderanno, invece:

- ➞ la vendita del bene nell'usuale modo e per l'importo che tenga conto del successivo contributo;
- ➞ il contributo che verrà erogato dallo Stato.

Le scritture saranno le seguenti:

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016



► **al momento dell'ottenimento del contributo**

Crediti vs lo Stato per incentivi ex D.L. n.40/10 a Contributi in c/esercizio

Il contributo è un vero e proprio contributo in conto esercizio perché il prezzo che doveva essere corrisposto interamente dall'acquirente viene in realtà sostituito in parte dall'incentivo statale che per il venditore costituisce ricavo di vendita.

► **al momento dell'incasso**

Diversi a Crediti vs lo Stato per incentivi ex D.L. n.40/10  
Banca c/c  
Spese di gestione

Il contributo è erogato al netto delle spese di gestione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**firma**

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**  
**Loro sedi**

**Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 MAGGIO 2010 AL 15 GIUGNO 2010**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 maggio al 15 giugno 2010, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.  
*In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.*

**SCADENZE PARTICOLARI**

**20**  
**Maggio**

- **Richiesta di correzione degli elenchi per beneficiare del 5 per mille**  
Gli elenchi provvisori degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche verranno pubblicati il 14 maggio prossimo; eventuali richieste di correzione dovranno essere inoltrate entro il **20 maggio**, per consentire la pubblicazione degli elenchi aggiornati entro il successivo 25 maggio.

**SCADENZE FISSE**

**15**  
**Maggio**

- **Registrazioni contabili**  
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 154,94.
- **Fatturazione differita**  
Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni di beni avvenute nel mese precedente.
- **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**  
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

**16**  
**Maggio**

- **Versamenti Iva a saldo in base alla dichiarazione annuale**  
I contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale devono provvedere al versamento della terza rata dell'Iva relativa al 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 6099.
- **Versamenti Iva mensile**  
I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di aprile 2010, utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 6004.

**16**  
**Maggio**

- **Versamenti Iva trimestrale**  
I contribuenti Iva trimestrali, siano essi rientranti nelle deleghe di cui all'art.74 del DPR

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

	<p>n.633/72, ovvero ordinari, devono versare l'imposta relativa al 1° trimestre 2010, utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 6031.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comunicazione dichiarazioni d'intento</b> I soggetti che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento rilasciate dagli esportatori abituali e gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, devono provvedere all'invio telematico della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di aprile 2010.</li> <li>▪ <b>Versamento delle ritenute e dei contributi Inps sui redditi da lavoro dipendente ed assimilato</b> Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate con riferimento al mese di marzo sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati erogati nel mese di aprile, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro per il mese di aprile e relativi alla gestione separata Inps.</li> <li>▪ <b>Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti</b> Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla prima rata del contributo sul minimale di reddito per l'anno 2010.</li> <li>▪ <b>Versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta</b> I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di aprile 2010 sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24.</li> <li>▪ <b>Versamento delle ritenute operate dai condomini</b> I condomini devono versare le ritenute del 4% operate, nel mese di aprile 2010, sui corrispettivi corrisposti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo 1019 per le ritenute operate nei confronti di soggetti Irpef, 1020 per i soggetti Ires.</li> <li>▪ <b>Ravvedimento di omessi o insufficienti versamenti</b> Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 aprile. Il versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali dell'1% e della sanzione ridotta al 2,5% va effettuato utilizzando il modello F24.</li> </ul>
<p><b>20</b> Maggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione della dichiarazione periodica Conai</b> Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di aprile da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</li> <li>▪ <b>Versamento dei contributi Enasarco</b> Scade oggi il versamento dei contributi Enasarco dovuti per il trimestre gennaio/marzo 2010. Il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di conto corrente postale precompilato che la Fondazione Enasarco invia alle ditte preponenti iscritte.</li> </ul>
<p><b>25</b> Maggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di aprile 2010</b> Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono provvedere alla presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di aprile 2010.</li> </ul>
<p><b>30</b> Maggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Imposta di registro sui contratti di locazione</b> I titolari di contratti di locazione devono versare l'imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente dal 1° maggio 2010, utilizzando il modello F23 presso banche, agenzie postali o concessionari.</li> </ul>

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

<b>31</b> Maggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione modello 730/2010 all'intermediario</b> Ultimo giorno utile per i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale per la presentazione al Caf o a un professionista abilitato del modello 730 e della busta contenente la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille.</li> <li>▪ <b>Consegna prospetto liquidazione relativo al modello 730/2010</b> Ultimo giorno utile per i datori di lavoro o enti pensionistici che prestano assistenza fiscale per la consegna diretta al dipendente o al pensionato del Mod.730 e del prospetto di liquidazione Mod.730-3.</li> </ul>
<b>15</b> Giugno	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.</li> <li>▪ <b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</li> <li>▪ <b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</li> <li>▪ <b>Consegna prospetto liquidazione relativo al modello 730/2010</b> Scade oggi il termine per il Caf o il professionista abilitato per la consegna al contribuente cui ha prestato assistenza di una copia della dichiarazione unitamente al prospetto di liquidazione Mod.730-3.</li> </ul>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

*firma*

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016